

Incentivi fiscali per ricerca e sviluppo 2020

La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1 commi da 198 a 209) ha riformulato totalmente quello che era il credito in ricerca e sviluppo utilizzabile sino al 2019. In generale sono previsti dei crediti d'imposta differenti in funzione della natura dell'investimento, cioè:

- **Attività di ricerca e sviluppo**, il credito sarà pari al **12%** nel limite di € 3 milioni;
- **Innovazione tecnologica**, il credito sarà pari al **6%** nel limite di € 1,5 milioni;
- **Transizione ecologica e innovazione tecnologica 4.0**, il credito sarà pari al **10%** nel limite di € 1,5 milioni;
- **Design ed ideazione estetica**, il credito sarà pari al **6%** nel limite di € 1,5 milioni.

Con il D.M. 26.5.2020 sono state dettate ulteriori disposizioni applicative del nuovo credito d'imposta.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO: rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili quelle attività consistenti **nella ricerca fondamentale, nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale.**

Ai fini dell'agevolazione assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un **progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.**¹

Le **spese ammissibili** al bonus fiscale possono essere raggruppate in **sei distinte categorie:**

1. **spese per il personale** relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.

Se tra questi vi sono **soggetti che posseggono contemporaneamente i seguenti requisiti:**

- a. età non superiore a trentacinque anni;
- b. primo impiego;
- c. possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (ISCED) dell'UNESCO;
- d. assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

¹ "La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile.

Si considerano ammissibili al credito d'imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegue tale obiettivo anche nel caso in cui l'avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune. Analogamente, si considerano ammissibili al credito d'imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti."

e. impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo;

la relativa spesa concorrerà a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al **150% del loro ammontare**;

2. **spese per i beni materiali mobili e software** utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota **nel limite delle quote di ammortamento**, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al **30% delle spese di personale** indicate al precedente punto. Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

3. **spese per i contratti *extra-muros*** aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui questi fossero:

a. **stipulati con università e istituti di ricerca nonché con start-up innovative** aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorreranno a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al **150% del loro ammontare**;

b. stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa e l'eventuale maggiorazione per le spese di personale prevista se ricorrono determinate condizioni è applicabile nel caso di specie solo se i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato².

4. **spese per le privative industriali** relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, acquistate da terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato D.M. 4 settembre 1996, anche in licenza d'uso, nel limite delle **quote di ammortamento** per importi non superiori ad 1 milione di euro a condizione che siano **utilizzate direttamente ed esclusivamente** per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Sono, invece, escluse, le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente;

5. **spese per i servizi di consulenza** ed equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al **20% delle spese di personale** ammissibili ovvero delle **spese relative ai contratti *extra-muros*** ammissibili, senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con

² In ogni caso è necessario che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996, G. U. n. 220 del 19 settembre 1996;

soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui D.M. 4 settembre 1996;

6. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del **30% delle spese di personale** o, nel caso di ricerca extra muros, del **30% dei costi dei relativi contratti**.

Il **credito d'imposta** relativo a tali tipologie di spese:

- è pari al **12% della base di calcolo** determinata secondo le indicazioni sopra evidenziate al netto di eventuali altre sovvenzioni e/o contributi a qualsiasi titolo ricevuti per le medesime spese ammissibili;
- nel **limite massimo di € 3 milioni** (da ragguagliarsi ad anno nel caso in cui il periodo d'imposta fosse di durata superiore o inferiore ai 12 mesi).

INNOVAZIONE TECNOLOGICA: sono considerate **attività di innovazione tecnologica** quelle volte alla realizzazione di **prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorativi**, diverse da quelle di ricerca e sviluppo.

Rientrano nell'agevolazione i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per prodotti nuovi o significativamente migliorati s'intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d'impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità;
- per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall'impresa, s'intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.

Le attività ammissibili al credito d'imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.

Non si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta:

- i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall'impresa;
- i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell'impresa o per l'eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell'impresa;

- i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell'impresa su specifica richiesta di un committente;
- i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l'adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

Ai fini della determinazione **della base di calcolo**, sono considerati ammissibili i costi rientrati nelle medesime categorie evidenziati nel paragrafo "ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO".

Il **credito d'imposta** relativo a tali tipologie di spese:

- è pari al **6% della base di calcolo** (aumentato al **10%** nel caso in cui le attività di innovazione tecnologica mirano al raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**) determinata secondo le indicazioni sopra evidenziate al netto di, eventuali, altre sovvenzioni e/o contributi a qualsiasi titolo ricevuti per le medesime spese ammissibili;
- nel **limite massimo di € 1,5 milioni** (da ragguagliarsi ad anno nel caso in cui il periodo d'imposta fosse di durata superiore o inferiore ai 12 mesi).

Al fine di fruire³ del credito d'imposta al 10%, le attività di innovazione tecnologica devono essere finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0:

- progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore;
- progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020.

DESIGN ED IDEAZIONE ESTETICA: rientrano nel novero delle attività agevolabili poste in essere da imprese operanti nel settore:

- della moda;
- calzaturiero;
- dell'occhialeria;
- orafa,
- del mobile e dell'arredo;
- della ceramica,
- per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

³ Per fruire della maggiorazione dell'aliquota, nella relazione tecnica, devono essere fornite specifiche informazioni sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi, con la descrizione dello stato di fatto iniziale e degli elementi pertinenti alla definizione e comprensione del progetto di innovazione, della situazione futura che verrà a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto e dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.

Si considerano attività ammissibili al credito d'imposta i lavori di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, [finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali](#); quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti⁴.

Ai fini della determinazione **della base di calcolo**, sono considerati ammissibili i costi rientrati nelle medesime categorie evidenziati nel paragrafo "ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO".

Il **credito d'imposta** relativo a tali tipologie di spese:

- è pari al **6% della base di calcolo** determinata secondo le indicazioni sopra evidenziate al netto di, eventuali, altre sovvenzioni e/o contributi a qualsiasi titolo ricevuti per le medesime spese ammissibili;
- nel **limite massimo di € 1,5 milioni** (da ragguagliarsi ad anno nel caso in cui il periodo d'imposta fosse di durata superiore o inferiore ai 12 mesi).

⁴ A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici. Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

CARATTERI COMUNI ALLE TIPOLOGIE DI INCENTIVI

Potranno beneficiare del credito tutti coloro che sono titolari di reddito di impresa indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

- i **titolari di reddito d'impresa agli effetti IRPEF e IRES** di ogni settore di attività, dimensione e localizzazione territoriale dell'impresa;
- le **stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti**; in tale fattispecie, sono agevolati gli investimenti di pertinenza delle stesse stabili organizzazioni;
- gli **enti non commerciali** in relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da essi effettuati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata;
- le **imprese agricole** che, agli effetti fiscali, determinino il reddito agrario su base catastale.

Sono ammesse all'agevolazione, pertanto, sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti. Sono ammessi gli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata, nonché le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Nel novero delle imprese beneficiarie sono ricompresi, altresì, i consorzi e le reti di imprese.

Viceversa, **sono escluse** esplicitamente le imprese:

- in stato di liquidazione volontaria;
- in stato di fallimento;
- in stato di liquidazione coatta amministrativa;
- in stato di concordato preventivo senza continuità aziendale;
- soggette altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267/1942, n. 267, dal codice di cui al D.Lgs. 14/ 2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, c. 2, D.Lgs 231/2001.

ATTENZIONE le imprese ammesse all'incentivo devono:

- **rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;**
- **adempiere correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.**

IL CREDITO DI IMPOSTA:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere, dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi per le attività in ricerca e sviluppo *"subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione"*;
- non può essere ceduto o trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale;

- non è soggetto ai limiti di cui all'1 co. 53 della L. 244/2007 (utilizzo dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro) e all' art. 34 della L. 388/2000 (limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro);
- non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, IRES, IRAP;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto;

Al fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure dovranno presentare una **comunicazione al Ministero** secondo le modalità ed i termini da individuarsi con decreto direttoriale.

Come per la precedente versione del credito R&S è stata prevista la predisposizione di una serie di documenti affinché sia possibile accedere all'agevolazione, cioè:

- **certificazione rilasciata** dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 39/2010 e le spese sostenute per tale obbligo, nel limite di € 5.000 e, comunque, nel limite massimo previsto per il credito, sono riconosciute in aumento del credito d'imposta;
- **relazione tecnica**, ai fini dei successivi controlli, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione, predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

FOCUS MEZZOGIORNO e REGIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI

L'art. 244 del D.L. 34/2020 dispone un **potenziamento del credito d'imposta** per le **ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO** (cfr pag. 1) effettuate dalle imprese operanti nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia** nonché nelle regioni **Lazio, Marche e Umbria** colpite dagli eventi sismici del 24.8.2016, 26-30.10.2016 e 18.1.2017.

In particolare, **la misura del credito è:**

- **del 25% per le grandi imprese** che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
- **del 35% per le medie imprese**, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- **del 45% per le piccole imprese** che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

Sono agevolabili anche **gli investimenti in progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19**, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni. La maggiorazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

RICHIEDI UNA CONSULENZA SPECIFICA